

Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 ottobre 2006 (procedimento R 1024/2005-1), di maniera che, accogliendo il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione 22 giugno 2005, n. 2205/2005, sia respinta la domanda di marchio comunitario n. 2 269 256 (Stradivari 1715, figurativo), con condanna del richiedente alle spese per entrambe le istanze;
- condanna dell'UAMI a sostenere le proprie spese nonché quelle esposte dalla ricorrente nel presente procedimento;
- in subordine, condanna della controinteressata a sostenere le proprie spese e quelle esposte dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Cristina Ricci

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «Stradivarius 1715» (domanda n. 2 269 256) per prodotti rientranti nelle classi 14, 16 e 18

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo «Stradivarius», per prodotti rientranti nelle classi 14 e 16 (n. 1 246 164) e 18 (n. 506 469)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

Ricorso presentato il 1° dicembre 2006 — Compagnie générale de Diététique/UAMI (GARUM)

(Causa T-341/06)

(2006/C 326/164)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie générale de Diététique SAS (Caen, Francia) (Rappresentanti: avv.ti J.-J. Evrard e T. de Haan)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;

- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «GARUM» per prodotti appartenenti alla classe 29 (domanda n. 3501939)

Decisione dell'esaminatore: Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94⁽¹⁾, in quanto, contrariamente a quanto ha dichiarato la commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio non sarebbe descrittivo rispetto ai prodotti oggetto di rivendicazioni e tenuto conto del pubblico interessato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 1° dicembre 2006 — Angiotech Pharmaceuticals/UAMI (VASCULAR WRAP)

(Causa T-342/06)

(2006/C 326/165)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Angiotech Pharmaceuticals, Inc. (Vancouver, Canada) (Rappresentante: T. Clark, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 20 settembre 2006, R 751/2006-2, e rinviare gli atti per decisione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno; oppure
- in subordine, se il Tribunale decide che il ricorso deve essere accolto soltanto con riferimento ad alcuni dei beni oggetto della domanda, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso con esclusivo riferimento a quei beni e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno in conformità a tale decisione;
- condannare il convenuto alle spese.